



Distretto Scolastico n° 34
ISTITUTO COMPRENSIVO
“3° Don Milani – Dorso”

80046 San Giorgio a Cremano (Na) - Cupa San Michele, 32 - tel/fax 081/5743410
CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8FF00G - C.F. 95186780631
e-mail: naic8ff00g@istruzione.it – PEC: NAIC8FF00G@PEC.ISTRUZIONE.IT

I.C. 3 -DORSO-S.Giorgio a Crem.-NA-
Prot. 0001318 del 12/02/2026
VI-2 (Uscita)

San Giorgio a Cremano, 12/02/2026
All'Albo e sito web
Al fascicolo di progetto

OGGETTO: DETERMINA AFFIDATIVA A SEGUITO procedura di acquisto sul MEPA (mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico) entro i 140.000 euro ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento diretto del servizio di **“Viaggio di istruzione delle classi SECONDE a.s. 2025/2026” - Pacchetto “tutto compreso” per vitto, alloggio, e trasporto della durata di TRE giorni e DUE notti per n. 2 gruppi classe e per n. 153 alunni, destinazione MOLISE, periodo MARZO 2026, per un importo contrattuale pari a euro 39.627,00 IVA inclusa.**
CIG BA65338D41

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio in oggetto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il D.lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21/06/2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito “Codice”);

VISTO in particolare, l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

VISTO l'art. 62, commi 1 e 2, del Codice, il quale prevede che «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»; **VISTO** l'art. 63 del Codice che definisce le modalità di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza; **VISTO** l'art. 62, comma 5, del Codice, che stabilisce che gli acquisti di importo superiore a quelli indicati dall'art. 62, comma 1 possono essere affidati solo da enti qualificati ai sensi dell'articolo 63 dello stesso Codice; **VISTO** il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo 3 Dorso ha la necessità di affidare i viaggi di istruzione per l'anno scolastico 2025-2026;

VISTO il programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 21/01/2026;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questa scuola;

VISTO il piano delle visite di istruzione per l'a.s. 2025/2026 con relativo tetto massimo di spesa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 06/10/2025;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del progetto (RUP) «Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice»;

VISTO l'ALLEGATO I.2 – Definizioni delle Attività del RUP;

VISTO che la prof.ssa Isabella Bonfiglio, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 5 dell'ALLEGATO di cui al punto precedente;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del disposto combinato dell'art. 114, comma 7 del D.lgs. 36/2023 e degli artt. 3 e 4 dell'ALLEGATO I.2 del medesimo Codice;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

VISTO altresì l'art. 16 del D.lgs. 36/2023 – Conflitto di interessi;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dal succitato articolo;

VISTO il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 di attuazione della Direttiva 90/134/CEE concernente i “Viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”;

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. 645 dell'11/04/2002 “Visite guidate e viaggi di istruzione”, schema di capitolato d'oneri tra Istituzioni Scolastiche ad Agenzie di Viaggi;

VISTA la Nota Ministeriale Prot. 1139 del 15/07/2002 “Visite guidate e viaggi di istruzione”, schema di capitolato d'oneri tra Istituzioni Scolastiche ad Agenzie di Viaggi. Integrazione;

VISTA la Nota Ministeriale Prot. 1902 del 20/12/2002 “Visite guidate e viaggi di istruzione”, schema di capitolato d'oneri tra Istituzioni Scolastiche ad Agenzie di Viaggi. Integrazione;

VISTO lo schema di capitolato d'oneri tra Istituzioni Scolastiche ad Agenzie di Viaggi ultima versione allegato alla Nota Ministeriale Prot. 1902 del 20/12/2002;

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. 1385 del 13/02/2009 “Viaggi di istruzione, programmazione visite guidate: indicazioni operative per la tutela degli studenti e la prevenzione degli infortuni;

VISTA la Nota Ministeriale Prot. N. 7254 del 24/09/2025 – Viaggi d'istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026;

VISTA la nota MIM Prot. N. 8534 del 7 novembre 2025 che fornisce indicazioni operative per i viaggi d'istruzione 2025/2026, adeguandosi al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023);

VISTI i contributi incassati dalle famiglie per la realizzazione del Viaggio di Istruzione a favore delle classi II della scuola secondaria di I grado;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii di seguito nel presente documento denominato anche semplicemente Codice;

VISTO in particolare, l'art. 14, comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 il quale prevede «Per l'applicazione del Codice le soglie di rilevanza europea sono:

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE»;

DATO ATTO che l'importo delle prestazioni contrattuali indicate in oggetto rientrano nei limiti di cui al punto precedente;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 01/10/2029 con la quale è stato approvato il Regolamento delle attività negoziali contenente i criteri ed i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali consistenti in affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 10.000,00 euro ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. n. 145/2018 (nuovo regolamento di contabilità);

VISTA la delibera n. 4 del 21 gennaio 2022 con la quale il Consiglio d'Istituto ha approvato, per lavori di importo inferiori a 150.000,00 euro, IVA esclusa, e per prestazione di servizi ed acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, l'adozione in maniera autonoma da parte del Dirigente Scolastico della procedura dell'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ed alla Legge di conversione con modificazioni 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni);

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio d'istituto del 20/06/2023 con la quale sono stati innalzati i limiti di spesa i limiti di spesa delle attività negoziali svolte dal Dirigente Scolastico fino a concorrenza della soglia comunitaria, come previsti dall'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO in particolare, l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che «Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, **anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali**, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n. 764/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: **“L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi”**;

DATO ATTO della necessità di affidare le prestazioni contrattuali indicate in oggetto;

VISTO l'art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 48, comma 4, del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 28/12/2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip SPA;

DATO ATTO che CONSIP ha bandito la procedura relativa ai viaggi di istruzione che al momento è stata aggiudicata ma non ancora attivata (come da videate acquisite e assunte al prot. N. 899 del 03/02/2026;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da CONSIP S.p.A.;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATA la comunicazione del numero dei partecipanti al Viaggio d'Istruzione per le classi II per l'anno Scolastico 2025/2026 da parte dei docenti referenti che è pari a 153 unità paganti;

VISTA l'indagine conoscitiva informale di mercato condotta mediante richiesta di offerta economica a nr. 3 operatori economici e le offerte assunte al prot. n. 9229 del 09/12/2025, prot. n. 9433 dell'11/12/2025 e prot. n. 9264 del 10/12/2025;

CONSIDERATO che la scuola ha individuato nell'ADV PAR TRAVEL GROUP srl con sede in Via Padre Raimondo Sorrentino n. 20, 80048 Sant'Anastasia (NA) - P.I./C.F. 08861961210, l'operatore al quale formulare richiesta di offerta tramite MePA per un soggiorno a favore degli alunni della scuola

secondaria di I grado, CLASSI II, di n. 3 giorni e 2 notti con **destinazione MOLISE, periodo MARZO 2026** e rispondente in tutto alle esigenze della scuola;

CONSIDERATO che il fine pubblico che si intende perseguire è quello della organizzazione del: Viaggio di istruzione a favore delle classi **“Viaggio di istruzione delle classi SECONDE a.s. 2025/2026” - Pacchetto “tutto compreso” per vitto, alloggio, e trasporto della durata di TRE giorni e DUE notti per n. 2 gruppi classe e per n. 153 alunni, destinazione MOLISE, periodo MARZO 2026, per un importo contrattuale pari a euro 39.627,00 IVA inclusa;**

VERIFICATO che la fornitura in oggetto è stimata complessivamente per un importo, comprensivo di IVA (regime del margine / IVA non esposta in fattura) pari ad euro **39.627,00** (trentanovemilaseicentoventisette/00);

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti al ribasso, sono pari a euro 0,00 (euro zero/00);

ATTESO che alla copertura della spesa si provvederà con il contributo delle famiglie di **n. 153 alunni partecipanti;**

CONSIDERATO che sussiste la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

PRESO ATTO che l'operatore economico oggetto della trattativa è attivo in tutte le aree merceologiche in cui ricadono i servizi di interesse per la fornitura;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a sei mesi;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto in favore del suddetto operatore economico;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non sarà richiesta la garanzia provvisoria;

TENUTO ALTRESI' CONTO che non sarà richiesta la garanzia definitiva, così come previsto dall'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, in considerazione della solidità del fornitore e in presenza di un miglioramento del prezzo delle forniture oggetto dell'affidamento e tenuto altresì conto del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto in oggetto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

VISTO che il cui contributo dovuto all'ANAC risulta pari a € 0,00 per la Stazione Appaltante ed a € 0,00 per l'Operatore Economico affidatario, in base alla Deliberazione dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che gli importi stimati di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2026 sulla scheda finanziaria A05/02 – Viaggio di istruzione;

CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale – capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto;

VISTI gli artt. 19-36 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

VISTA l'intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. ANAC n. 113262 del 18 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 225, comma 2, del codice che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

VISTO il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell'articolo 23 del codice con delibera n. 261 del 30 giugno 2023, in materia di ecosistema nazionale dei contratti pubblici;

VISTO il provvedimento adottato da ANAC, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con AGID, ai sensi dell'articolo 24 del codice, con delibera n. 262 del 30 giugno 2023, in materia di fascicolo virtuale dell'operatore economico;

VISTO il provvedimento adottato da ANAC, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 27 del codice con delibera n. 263 del 30 giugno 2023, in materia di pubblicità legale;

VISTO il provvedimento adottato da ANAC, ai sensi dell'articolo 28 del codice, con delibera n. 264 del 30 giugno 2023, in materia di trasparenza;

VISTA la DELIBERA N. 582 del 13 dicembre 2023 dell'ANAC avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

VISTO l'art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023, secondo periodo, il quale prevede che «L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

VISTO l'art. 18, comma 2, il quale stabilisce a sua volta che «Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso», ad eccezione dei casi indicati nelle lettere da a) a c) della norma;

CONSIDERATO CHE con riguardo alle modalità di svolgimento delle verifiche previste ai fini indicati dal citato art. 17, comma 5, il Codice prevede all'art. 24 che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di cui all'art. 23) «opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce»;

VISTA la delibera n. 464 del 27/7/2022 con la quale l'Autorità ha fornito indicazioni operative per l'avvio del Fascicolo virtuale, mentre con successiva delibera n. 262/2023 (che ha acquisito efficacia dal 1° gennaio 2024), ha disciplinato "il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini" (art.2);

VISTI i controlli e le verifiche avviate in capo all'operatore economico direttamente presso gli enti deputati ovvero:

- Verifica DURC in data 03/02/2026 con esito: regolare;
- Verifica annotazioni ANAC in data 03/02/2026 con esito: assenza di annotazioni per il codice fiscale specificato;
- Verifica camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli in data 03/02/2026 con esito: assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

CONSIDERATO che l'operatore economico individuato si è impegnato con autodichiarazione alla verifica della sicurezza dei mezzi, accessibilità, competenze dei conducenti, coperture assicurative come da disciplinare e capitolato Prot. N. 901 del 03/02/2026 accettato e firmato digitalmente;

VISTA la Trattativa diretta avviata sul MePA n. ID 6029722;

VISTA l'offerta economica ricevuta in data 06/02/2026 corrispondente ad euro 39.627,00 (trentanovemilaseicentoventisette/00) pari ad euro 259,00 per ogni studente pagante (n. 153);

RITENUTA l'offerta congrua e corrispondente a quanto richiesto da questa I.S. con disciplinare e capitolato Prot. N. 901 del 03/02/2026;

CONSIDERATO che per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, all'art. 1, comma 32, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 3 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;

CONSIDERATO che gli importi stimati di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2026 sulla scheda finanziaria A05/02 – Viaggio di istruzione, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

tutto quanto ciò visto (come da documentazione rigorosamente archiviata agli atti) e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione» nonché dei principi generali di cui al LIBRO I, PARTE I, Titolo I del D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, l'affidamento diretto della Fornitura del **Viaggio di istruzione delle classi SECONDE a.s. 2025/2026” - Pacchetto “tutto compreso”** per **vitto, alloggio, e trasporto della durata di TRE giorni e DUE notti per n. 2 gruppi classe e per n. 153 alunni, destinazione MOLISE, periodo MARZO 2026, per un importo contrattuale pari a euro 39.627,00** (trentanovemilaseicentoventisette/00) comprensivi di IVA e di altre imposte e contributi di legge;

- di svolgere le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 36/2023;
- di autorizzare la spesa complessiva **euro 39.627,00** (trentanovemilaseicentoventisette/00) comprensivi di IVA, da imputare sul capitolo sulla scheda di bilancio A05/02 dell'esercizio finanziario 2026;
- di pubblicare la presente Determina sull'albo on line dell'Istituzione scolastica nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

- Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, e il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 comma 7, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Isabella Bonfiglio.

San Giorgio a Cremano, 12/02/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/R.U.P.

Prof.ssa Isabella Bonfiglio

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*